

## ALLEGATO 5 – SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tra

**Fondazione Patrimonio Ca' Granda**, C.F. 97700680156, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, PEC [fondazionepatrimoniocagrand@legalmail.it](mailto:fondazionepatrimoniocagrand@legalmail.it), nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Lanzarini di seguito anche solo come **Fondazione** o **Fondazione Patrimonio**, autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto in forza di Determinazione del Direttore Generale della Fondazione Patrimonio n. xx del xx/xx/2022 (di seguito “Locatrice”)

e

**xx**

### premesse che

- a) Fondazione Patrimonio è usufruttaria dell’immobile, comprensivo di impianti, servizi e pertinenze, sito in xx, individuato catastalmente al Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio xx, particella xx sub xx cat. x e meglio descritto nell’Allegato A (di seguito “Immobile”);
- b) Tale immobile era stato concesso in locazione a xx in data xx con contratto sottoscritto il xx registrato il xx e scaduto il xx;
- c) In data xx Fondazione Patrimonio, ha ricevuto una proposta di nuova locazione commerciale da xx
- d) con Determinazione del Direttore Generale n. xx, ha determinato di esperire la procedura di evidenza pubblica della proposta ricevuta per l’assegnazione in locazione dell’Immobile che ha proceduto a pubblicare in data xx;
- e) xx, ha presentato in data xx un’offerta pari a Euro xx per l’aggiudicazione della procedura pubblica di cui al punto precedente (di seguito “Offerta”)/ entro la data stabilita non sono pervenute offerte a Fondazione Patrimonio;
- f) in data xx Fondazione Patrimonio, con Determinazione del Direttore Generale n. xx, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dell’Immobile in favore della Conduttrice;
- g) le Parti, in considerazione delle Premesse, del Bando nonché delle dichiarazioni e degli obblighi di cui all’Offerta - che si considerano parte essenziale e determinante nella formazione della volontà delle Parti - intendono sottoscrivere il presente contratto di locazione alle seguenti condizioni e termini (di seguito il “Contratto”).

La Conduttrice dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato di prestazione energetica dell’Immobile.

### 1. OGGETTO

La Locatrice concede in locazione alla Conduttrice, che a tale titolo accetta,

LA CONDUTTRICE

l'Immobile.

Si allega sub lett. A la planimetria che individua con contorni in color rosso le unità immobiliari locate. La planimetria ha il solo scopo di individuare gli spazi e non è vincolante relativamente alle misure.

L'Immobile viene locato a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con tutte le accessioni, dipendenze, pertinenze, usi, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, in atto legalmente esistenti e praticate e non prescritte per non uso ventennale, così come la Locatrice possiede ed ha diritto di possedere.

## **2. USO CONTRATTUALE**

L'Immobile dovrà essere adibito dalla Conduttrice ad uso commerciale. E' fatto espresso divieto alla Conduttrice di adibire l'Immobile ad uso diverso da quello pattuito, rimanendo inteso che la violazione del presente patto consentirà alla Locatrice di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c..

La Conduttrice è tenuta al rispetto della normativa vigente per l'uso pattuito, pena la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., manlevando espressamente a tal fine la Locatrice e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, proprietaria, da ogni qualsiasi pretesa avanzata da chiunque relativa e/o conseguente al detto utilizzo.

## **3. STATO DELL'IMMOBILE**

L'Immobile viene consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico della Conduttrice la richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza e le relative spese occorrenti per l'uso.

La Conduttrice dichiara di aver visitato l'Immobile e di averlo trovato in buono stato locativo, compresi gli impianti esistenti, ed adatto all'uso contrattualmente previsto. La Conduttrice dichiara, pertanto, di esonerare la Locatrice e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, proprietaria, da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative.

## **4. CONOSCENZA ED OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

La Conduttrice dichiara di conoscere e si impegna ad osservare le norme relative all'esercizio delle attività attuate nell'Immobile ed esonera e manleva la Locatrice e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, proprietaria, da ogni responsabilità di carattere civile, penale ed amministrativo che ne potesse derivare dall'esercizio di dette attività. Si intende che ogni adempimento in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, esercizio corretto degli scarichi/depurazione delle acque,

LA CONDUTTRICE

stoccaggio, trasporto, smaltimento rifiuti di qualsiasi genere, rispetto della normativa regolante l'inquinamento ed i rumori, sono a carico della Condutrice, con riferimento anche alle disposizioni e leggi che venissero in futuro emanate.

La Condutrice si munirà, a termine di legge, a sua cura e spese di tutte le autorizzazioni, permessi, concessioni e licenze relative all'attività che svolgerà nel locale ottenuto in locazione, pertanto la Condutrice non potrà avanzare pretese, a qualsiasi titolo, per il mancato ottenimento delle autorizzazioni/licenze/concessioni occorrenti per l'uso.

## **5. DURATA DELLA LOCAZIONE**

La Locazione avrà una durata di anni 6 (sei) con decorrenza dalla data del xx e prenderà termine il xx.

Alla scadenza il Contratto si rinnoverà tacitamente agli stessi termini e condizioni, per un ulteriore periodo di 6 (sei) anni, salvo disdetta da comunicarsi a cura di una delle Parti all'altra, con un preavviso di 12 mesi, a mezzo raccomandata A.R. ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC).

## **6. CANONE**

Il canone annuo di locazione è stato pattuito in Euro xx (xx/00), da corrispondersi in rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio, 1° ottobre. Nella determinazione dell'importo che la Condutrice deve corrispondere a titolo di canone si è tenuto conto delle obbligazioni poste a carico della Condutrice, tra cui quelle di cui al successivo art. 11.

L'eventuale rateo del primo trimestre verrà corrisposto in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

Il canone annuo di locazione sarà aggiornato in aumento di anno in anno – senza necessità di apposita richiesta della Locatrice – in misura pari al 100% delle variazioni percentuali del costo della vita accertate e pubblicate dall'ISTAT, relative all'ultimo anno anteriore a ciascun aggiornamento.

Il pagamento del canone dovrà avvenire secondo le indicazioni fornite dalla Locatrice e con valuta data fissa il giorno in cui il pagamento diviene esigibile.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1193 c.c., la Locatrice avrà diritto di imputare qualsiasi pagamento al più antico tra i debiti della Condutrice.

La Condutrice non potrà (adducendo pretese o eccezioni di qualsivoglia genere) ritardare o sospendere il pagamento del canone o delle altre somme dovute anche per oneri accessori. La Condutrice dichiara di aver valutato appieno l'ammontare del canone, e rinuncia sin d'ora a far valere nei confronti della Locatrice qualsiasi diritto od azione possa derivare dall'art. 1467 c.c..

## **7. ONERI ACCESSORI**

LA CONDUTTRICE

Sono a carico della Condottrice le spese relative agli oneri accessori ivi inclusi quelli definiti dall'art. 9 della legge 27 luglio 1978 n. 392. Il pagamento degli oneri accessori dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Le utenze saranno richieste a nome della Condottrice a cure e spese di quest'ultima. La Condottrice si impegna altresì ad assolvere tutte le tasse e i tributi afferenti l'attività svolta nell'Immobile, o a rimborsare la Locatrice di quanto della stessa eventualmente pagato in luogo della Condottrice, entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta.

#### **8. PROVA DEI PAGAMENTI ED ARRETRATI**

In caso di ritardo nel pagamento del canone o degli oneri accessori, la Condottrice sarà tenuta a corrispondere sugli importi e per il tempo del ritardo, interessi moratori pari all'interesse legale per ogni giorno di ritardo.

Senza pregiudizio di quanto sopra, la Condottrice rimborserà alla Locatrice tutti i costi e le spese sostenute per il recupero degli arretrati di canone e degli oneri accessori, comprese le relative spese legali.

#### **9 DEPOSITO CAUZIONALE**

A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente Contratto, la Condottrice versa alla Locatrice una somma di Euro xx(xx/00), pari a dodici mensilità del Canone. Il deposito cauzionale come sopra costituito e gli interessi maturati saranno restituiti al termine della locazione, previa verifica dello stato dell'Immobile e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Il deposito cauzionale potrà essere costituito o sostituito nel corso della locazione mediante consegna alla Locatrice di fideiussione bancaria a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, senza beneficio della preventiva escussione, per un importo pari a dodici mensilità del canone, con validità non inferiore a 13 (tredici) anni dalla decorrenza del Contratto. La fideiussione dovrà essere rilasciata da un primario istituto di credito nazionale.

La Locatrice è autorizzata ad incamerare il deposito cauzionale o escutere la fideiussione sia in conto dei danni riscontrati nell'Immobile all'atto della riconsegna, sia in dipendenza di ogni eventuale credito maturatosi in virtù del Contratto, con diritto di imputazione a proprio giudizio senza formalità né preavviso.

#### **10. CUSTODIA**

La Condottrice si assume l'obbligo: (i) di custodire e conservare sia l'Immobile sia quant'altro verrà successivamente realizzato nello stesso Immobile, con la maggior cura e diligenza; (ii) di usare lo stesso come un buon padre di famiglia, e (iii) di riconsegnarlo alla Locatrice alla scadenza del Contratto in buono stato di conservazione.

A decorrere dalla data di inizio del Contratto la Condottrice sarà costituita custode dell'Immobile esonerando la Locatrice da ogni responsabilità, onere, spesa o costo,

LA CONDUTTRICE

per danni diretti o indiretti che potessero derivare all'Immobile, a persone e/o cose (ivi compresi soggetti terzi), da qualsiasi causa, anche da atto doloso o colposo proprio o di terzi, nonché per danni che venissero provocati da scassi, rotture o manomissioni per tentato o consumato furto.

## **11. MANUTENZIONI**

In deroga agli articoli 1576 e 1609 c.c. sia le opere di manutenzione ordinaria, ivi comprese quelle dovute ad adeguare e/o mantenere l'Immobile per l'uso contrattuale pattuito, nonché, quelle di manutenzione straordinaria inerenti all'Immobile saranno a carico della Condittrice; si intendono quali opere a carico della Condittrice, ad esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le riparazioni inerenti gli impianti idraulici, elettrici, sanitari, termici, le verniciature di porte, stipiti, finestre, insegne e vetrine, nonché la riparazione necessaria per il funzionamento delle serrande e delle persiane; gli interventi alle serrature (compresa la sostituzione delle chiavi), ai cardini e cerniere degli infissi, ai pavimenti e ai rivestimenti, alla superficie dei muri e dei soffitti, all'imbiancatura dei locali ecc.. A pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., la Condittrice dovrà produrre alla Locatrice entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di conformità ed i titoli edilizi delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti.

La Condittrice si impegna inoltre ad eseguire, a sue esclusive cura e spese, le eventuali opere che dovessero essere richieste nel rispetto delle vigenti ed emanate norme tecnico - igienico - sanitarie e di sicurezza sul lavoro in relazione all'attività esercitata presso l'Immobile, previa autorizzazione della Locatrice. A pena di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c., la Condittrice dovrà produrre alla Locatrice entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori, le dichiarazioni di conformità ed i titoli edilizi delle opere e degli interventi di adeguamento degli impianti.

La Condittrice si impegna a provvedere a tutte le riparazioni necessarie che le competono ai sensi del presente Contratto, al fine di mantenere l'Immobile in conformità con quanto richiesto dalle coperture assicurative e dalla normativa applicabile ed in condizioni di servire all'uso cui è destinato.

La Condittrice assumerà tutte le responsabilità sia civili che penali per quanto possa derivare dalla esecuzione di opere di manutenzione interessanti l'Immobile e per danni che possano derivare per effetto dell'esecuzione di dette opere sia ai beni che compongono l'Immobile, sia alla proprietà di terzi, sia a persone e cose, impegnandosi a tenere manlevata la Locatrice e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, proprietaria, da qualsiasi responsabilità, onere, spesa e costo.

La Condittrice rinuncia a far valere nei confronti della Locatrice qualsiasi pretesa che

LA CONDITTRICE

possa derivare dall'art. 1584 c.c., ove applicabile.

## **12. MODIFICHE MIGLIORIE ED ADDIZIONI**

La Condottrice, a fronte di richiesta scritta con allegato il relativo progetto e previo assenso scritto della Locatrice, potrà apportare, sotto la propria responsabilità e con oneri e spese integralmente a proprio carico, modifiche, migliorie ed addizioni all'Immobile nel rispetto delle norme di legge e regolamentari vigenti. Le Parti convengono sin d'ora che l'assenso è negato ove le opere: (i) abbiano l'effetto di pregiudicare la statica dell'Immobile; (ii) abbiano l'effetto di pregiudicare i diritti e le aspettative della Locatrice nascenti dal presente Contratto o dalla normativa applicabile; (iii) comportino una riduzione del valore dell'Immobile; (iv) abbiano l'effetto di pregiudicare diritti di terzi.

Nel caso di violazione da parte della Condottrice della disposizione che precede, la Locatrice avrà il diritto di chiedere ed ottenere l'immediata rimessa in pristino a cura e spese della Condottrice, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dalla Locatrice per effetto di tale violazione.

In ogni caso di modifiche/migliorie, queste resteranno al termine della locazione acquisite dalla Locatrice, anche se autorizzate, senza nessun obbligo per la stessa al rimborso di spese o alla corresponsione di indennità.

In ogni caso di addizioni, queste resteranno al termine della locazione acquisite dalla Locatrice, anche se autorizzate, senza alcun obbligo per la Locatrice stessa al rimborso di spese o alla corresponsione di indennità; rimane espressamente escluso il diritto della Condottrice di asportare le addizioni al termine della locazione.

La Condottrice si obbliga ad effettuare a propria cura, spese e responsabilità tutti i lavori che - nel corso della locazione - saranno necessari al fine di mantenere l'Immobile in condizione di servire l'uso cui è destinato.

La Condottrice si assumerà tutte le responsabilità, sia civili che penali, per quanto possa derivare dalla esecuzione di opere interessanti l'Immobile e per i danni che possono derivare per effetto dell'esecuzione di dette opere sia all'Immobile, sia ai beni che compongono l'Immobile sia alla proprietà di terzi, sia persone e cose, impegnandosi la Condottrice a tenere manlevata la Locatrice e Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, proprietaria, da qualsiasi responsabilità, onere, spesa e costo.

Alla cessazione del Contratto la Locatrice in alternativa a quanto sopra previsto potrà chiedere - per quanto concerne le modifiche, le migliorie e le addizioni, anche se autorizzate dalla Locatrice, - la rimessione in pristino dell'Immobile.

## **13.DIRITTO DI VISITA**

La Condottrice si obbliga a lasciar visitare l'Immobile alla Locatrice, nonché a coloro

LA CONDOTTRICE

che aspirassero a prenderlo in locazione o ad acquistarlo in data e orario da convenire preventivamente con la Conduttrice stessa.

#### **14. ASSICURAZIONI**

Il Conduttore si impegna a stipulare con primaria compagnia assicuratrice, e a consegnare al Locatore, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi compresi il Locatore e Fondazione Patrimonio, con un massimale adeguato per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata (di seguito la "Polizza").

La Polizza deve altresì prevedere:

l'estensione al rischio locativo per i danni diretti e materiali cagionati da Incendio, Implosione, Esplosione, Scoppi;

la rinuncia alla rivalsa della società assicuratrice nei confronti del Locatore e di Fondazione Patrimonio.

Il Conduttore si impegna a mantenere in vita per tutta la durata del Contratto la Polizza e a corrispondere i relativi premi, impegnandosi a trasmettere annualmente al Locatore copia delle quietanze relative al pagamento dei premi assicurativi a comprova del rinnovo.

Il massimale delle Polizze dovrà essere proporzionalmente adeguato in presenza di significative variazioni di rischio, fermo restando che non può comportare assunzione di responsabilità alcuna per la Locatrice.

#### **15.ESONERO DA RESPONSABILITA'**

La Conduttrice dichiara di esonerare e tenere indenne la Locatrice da qualsiasi responsabilità patrimoniale e non patrimoniale, conseguente o comunque connessa all'attività svolta nell'Immobile, per qualsiasi danno che potesse provenirle da fatto proprio e/o di terzi e segnatamente per furti e per danni derivanti da scarsità o mancanza di acqua o di energia elettrica. Resta espressamente inteso che nessuna responsabilità potrà far carico alla Locatrice (per furti, incendi o altro) in ordine alla conservazione ed alla custodia dei beni di proprietà della Conduttrice immessi nell'Immobile e in genere in ordine a qualsiasi pregiudizio che la Conduttrice dovesse risentire in conseguenza della predetta situazione.

Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, la Conduttrice dichiara di rinunciare a tutti i ricorsi e/o rivalse contro la Locatrice per tutti i danni ivi inclusi il lucro cessante e in particolare nei seguenti casi : (a) in caso di danni per incendio, furto, perdite d'acqua, umidità o di altre circostanze che colpiscono i beni della Conduttrice o quelli dalla stessa installati, (b) in caso di furto o altre azioni delittuose commesse nell'Immobile,

LA CONDUTTRICE

per i quali la Locatrice non si assume obbligo di sorveglianza, (c) in caso di forniture di fluidi della rete di estinzione automatica d'incendio, del sistema di condizionamento e ricambio d'aria; (d) in caso di distruzione totale o parziale dell'Immobile.

#### **16. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBLOCAZIONE**

E' fatto, sin d'ora, divieto alla Conduttrice di sublocare l'Immobile, di concedere a qualsivoglia titolo e/o causa in tutto o in parte l'Immobile o di cedere il Contratto a qualsiasi titolo, anche gratuitamente a terzi, senza il preventivo assenso scritto della Locatrice.

La Conduttrice riconosce che la Locatrice sottoscrive il presente contratto di locazione esclusivamente in considerazione del tipo di società, delle persone dei soci, della misura della loro partecipazione, dei poteri degli amministratori e della persona che ha legale rappresentanza; le parti convengono, pertanto, che qualsiasi mutamento, in questi elementi essenziali, anche in uno solo di essi, viene considerato quale cessione del contratto.

#### **17. RITARDO NELLA RICONSEGNA – PENALE**

Qualora alla scadenza o comunque alla data di risoluzione anche anticipata, per qualsivoglia motivo o causa, del Contratto, la Conduttrice non dovesse restituire e riconsegnare alla Locatrice l'Immobile o parte di esso, la stessa dovrà corrispondere alla Locatrice una somma pari al doppio del canone di locazione vigente, a titolo di penale, per ogni giorno di ritardo, salvo in ogni caso espressamente il maggior danno.

#### **18. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui agli artt. 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 16 e 17 del presente contratto costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., clausola risolutiva espressa di diritto dello stesso; così pure il mancato pagamento totale o parziale di una sola rata del canone, o delle spese accessorie e di registrazione. La risoluzione sarà immediatamente operante dal giorno stesso della data di ricezione della Raccomandata R.R. ovvero della comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), mediante la quale si contesta la infrazione. In tale eventualità la Conduttrice sarà tenuta alla riconsegna immediata del bene oggetto del presente contratto senza poter opporre eccezioni od azioni di alcun genere che dovranno essere eventualmente formulate e/o esperite in apposita e competente sede.

#### **19. COMUNICAZIONI**

LA CONDUTTRICE



La Conduttrice, per ogni effetto dipendente dal presente contratto ed anche ai fini della competenza giudiziale, elegge domicilio, a norma dell'art. 47 del Codice Civile, nell'Immobile e, per il caso in cui in seguito non lo occupasse, o detenga, elegge, ora per allora, il proprio domicilio presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'Immobile. ./ La Conduttrice elegge il proprio domicilio all'indirizzo pec:\_\_\_\_\_

## **20. RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si fa riferimento e si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile nonché le disposizioni della L.392/1978 ove applicabili.

## **22. SPESE ED IMPOSTA**

Le spese di bollo e di registro relative al presente Contratto sono poste a carico della Conduttrice. I relativi adempimenti e formalità saranno esperiti dalla Conduttrice.

## **23. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non potrà essere provata, se non mediante atto scritto.

Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro accordo avente lo stesso oggetto intercorso tra le Parti.

## **24. CERTIFICAZIONE ENERGETICA**

Il Conduttore dichiara di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'Immobile in oggetto, come da Attestato di Prestazione Energetica allegato al presente contratto sub lett. B (Allegato B – Attestato di Prestazione Energetica) .

## **25. Consenso al trattamento dei dati personali**

Il Conduttore autorizza il Locatore a trattare e a comunicare a terzi i suoi dati personali, anche mediante supporti e procedure telematiche, in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ai sensi del Regolamento UE 679/2016, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **26. D. Lgs. 231/2001**

Il Conduttore si impegna a rispettare le disposizioni di cui al d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché il Codice Etico del Locatore. A tal fine dichiara: i) di avere ricevuto il Codice Etico; ii) di essere a conoscenza del fatto che l'inosservanza, anche parziale del suddetto decreto e delle regole contenute nel Codice Etico costituisce un inadempimento grave degli obblighi di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1455 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati quali, a mero titolo

esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione alla Fondazione delle sanzioni previste dal suddetto decreto.

Si allegano al Contratto:

Allegato A – Planimetria;

Allegato B – Attestato di Prestazione Energetica.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, li

xx

Il sottoscritto dichiara di aver letto e perfettamente compreso nonché di approvare - ai sensi dell'art. 1341 e seguenti del C. C. gli articoli:

6) Canone; 7) Oneri accessori; 8) Prova dei pagamenti ed arretrati; 11) Manutenzioni; 12) Modifiche Migliorie ed Addizioni; 14) Assicurazioni; 15) Esonero da responsabilità; 16) Cessione del contratto e sublocazione; 17) Ritardo nella riconsegna – Penale; 18) Clausola risolutiva espressa; 21) Spese ed imposta.

Milano, li

xx